

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE

[notificata con il numero C(2007) 4648]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Il primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, stabilisce le misure di eradicazione che devono essere applicate quando è stata confermata ufficialmente la presenza di una TSE. Tali misure consistono in particolare nell'abbattimento e nella completa distruzione degli animali e dei prodotti di origine animale considerati a rischio («animali bovini a rischio») a causa di un legame epidemiologico con gli animali colpiti.
- (2) La Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di decisione che consenta l'impiego di animali bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva, mediante deroga al primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (3) Le misure di controllo presentate dalla Germania prevedono la rigida limitazione dei movimenti e la tracciabilità dei bovini in modo tale che non sia messo in pericolo il livello attuale di protezione della salute dell'uomo e degli animali.
- (4) Sulla base di una valutazione favorevole del rischio, dovrà perciò essere consentito alla Germania di impiegare bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva purché siano soddisfatte talune condizioni.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Mediante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Germania può utilizzare i bovini di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, dell'allegato VII di detto regolamento fino alla fine della loro vita produttiva, alle condizioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo.
 2. La Germania garantisce che i bovini di cui al paragrafo 1:
 - a) siano permanentemente rintracciabili nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - b) vengano spostati dalla loro azienda unicamente sotto controllo ufficiale e al fine di una distruzione;
 - c) non siano inviati ad altri Stati membri o esportati verso paesi terzi.
 3. La Germania realizzerà controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.
 4. La Germania informerà la Commissione e gli altri Stati membri dell'impiego dei bovini conformemente al paragrafo 1 attraverso il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

La Germania presenterà anche informazioni pertinenti nella relazione annua prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
